

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2642)	852	IANNIELLO: Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (870);	
PRESIDENTE	852, 853, 858	LUBERTI ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrato nel ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 (1344);	
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	853, 854, 856, 857	ROBERTI ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1814)	858
LAFORGIA	856	PRESIDENTE	858, 859, 860
RAFFAELLI	853, 854, 855, 856, 857	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	860
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	855	CESARONI	859
ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i>	852, 854, 855, 857	LAFORGIA, <i>Relatore</i>	859
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale, 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3525)	858	Senatore LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvato dal Senato) (2797)	860
PRESIDENTE	858	PRESIDENTE	860, 861
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	858	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	861
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	860
		VESPIGNANI	861
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	863

La seduta comincia alle 10,5.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Vendita dei beni «fuori uso» appartenenti ad alcune amministrazioni statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Vendita dei beni "fuori uso" appartenenti ad alcune amministrazioni statali», approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2642, trasmessoci dal Senato, prevede l'autorizzazione alle amministrazioni degli interni, della difesa e delle finanze per la vendita di beni fuori uso, appartenenti alle medesime amministrazioni.

L'articolo 1 del disegno di legge elenca i beni che possono essere venduti. Si tratta di materiale obsoleto. Per il Ministero della difesa sono dichiarabili beni fuori uso i seguenti: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonché relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi.

Per il Ministero dell'interno sono dichiarabili fuori uso i seguenti beni: per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico.

Per il Ministero delle finanze, Corpo delle guardie di finanza, sono dichiarabili fuori uso: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Il disegno di legge in discussione ha la particolarità di autorizzare le Amministrazioni di competenza all'utilizzazione, nei capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa, de fondi ricavati dalla vendita di questi materiali.

Il disegno di legge stabilisce anche che per quanto riguarda le navi di tonnellaggio superiore a quello previsto dalla legge, vendute a stati esteri, la vendita può essere effettuata a trattativa privata. Stabilisce inoltre, con una certa deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, che il ricavato di tutte le vendite, venga, come ho detto, immediatamente riassegnato alle rispettive voci del bilancio.

La V Commissione ci ha trasmesso un parere in linea di massima favorevole, dichiarando nel contempo che non consentirà più per l'avvenire deroghe alla legge di contabilità generale.

Dal momento che si tratta di materiale tecnico obsoleto è anche vero che se noi attribuiamo tutto il ricavato alle entrate dello Stato per poi riattribuirlo ai singoli capitoli di spesa si seguirebbe una procedura più lunga per ottenere lo stesso risultato.

Possiamo notare che tra i settori cui è consentito vendere il materiale fuori uso vi è il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quando ebbi modo di seguire i problemi di questo Corpo mi accorsi che a bordo degli elicotteri dei vigili del fuoco non esistevano apparecchi radio per la ricezione delle onde dei trasmettitori portatili, particolarmente utili per i servizi di soccorso. Questo discorso vale per tutto quel materiale che risulta superato dalle novità della tecnologia moderna. Ora, il ricavato dalla vendita del materiale fuori uso non deve essere impiegato per spese di carattere generale ma deve essere utilizzato per mantenere elevato il livello tecnologico del materiale in dotazione ai Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, il quale, in gran parte, non è all'altezza delle esigenze moderne di impiego e di servizio. Questo problema riguarda principalmente il Ministero della difesa, che ha particolari esigenze in questo settore.

Le garanzie che il disegno di legge approvato dal Senato stabilisce per questo tipo di operazioni sono sufficienti, anche perché gli articoli 4 e 5 stabiliscono le precise norme con le quali devono operare le commissioni delle Amministrazioni venditrici, quelle che determinano l'obsolescenza del materiale e quelle che determinano il prezzo.

Vi è soltanto l'osservazione, cui ho fatto cenno, della Commissione bilancio, pur nel

quadro di un suo parere favorevole in linea generale.

Ritengo però che valga la pena di invitare i colleghi a dare voto favorevole a questo disegno di legge, per la semplice ragione che non vedo altra soluzione rapida per consentire il riimpiego nei singoli capitoli di spesa delle somme ottenute dalla vendita di mezzi superati, che se rimanessero in servizio presso le rispettive amministrazioni finirebbero per determinare un aggravio di spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

RAFFAELLI. Vorrei fare alcune considerazioni preliminari sul disegno di legge in esame, che mi pare alquanto strano sia nel contenuto sia nelle procedure. Diciamo subito che la portata del provvedimento è tale che, a nostro giudizio, meriterebbe un esame in sede di Assemblea.

Innanzitutto le nostre perplessità sono relative al tipo di beni fuori uso che si intende vendere: si parla di materiali di armamento e di munizionamento, cioè di fucili, mitragliatrici, pallottole. In secondo luogo, manifestiamo perplessità per la dizione « in deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato », relativa all'uso delle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1. Questa espressione si trova ormai dappertutto, anche nella legge di riforma tributaria.

Altra perplessità è relativa all'articolo 5, là dove si stabilisce che il prezzo di questi beni deve essere determinato da una commissione dell'amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo. Ciò ci sembra strano, in quanto una simile commissione deve essere composta in modo da garantire assolutamente che l'amministrazione venditrice non debba essere quella stessa che fissa i prezzi.

Si vuole poi dare un periodo di 5 anni per la vendita di determinati beni, tra cui armi e munizioni. A chi saranno vendute? Non credo che saranno vendute sul mercato interno, allo scopo di aumentare il lavoro dei comandi dei carabinieri e della guardia di finanza, che periodicamente ci inviano il resoconto delle armi rastrellate. A mio parere, queste armi rischiano di essere vendute ad altri Stati.

Noi pensiamo che il disegno di legge dovrebbe contenere garanzie sia per quanto

riguarda la destinazione di questo materiale, sia per quanto riguarda l'utilizzo e la manovra delle somme che saranno ricavate. Noi riteniamo che debba essere soppressa la dizione « in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato », anche se ormai il « bilancio delle spese in deroga » alle vigenti norme sta divenendo il più importante di tutti.

Inoltre, se vendita deve esservi, la commissione dovrà essere composta dagli organi di Stato competenti, assistiti da un rappresentante delle amministrazioni interessate. In questo caso, per la specificità dei materiali da vendere, ci si dovrebbe limitare a rafforzare gli uffici tecnici erariali, con un componente delle amministrazioni interessate alla vendita.

Occorre circondare la legge con precise garanzie nel senso che le armi e le munizioni abbiano una destinazione chiara. Nel caso che esse siano destinate ad altri paesi, il discorso sarebbe politico e non di tecnica finanziaria.

Quando chi vende armi non è un privato, ma è lo Stato, nasce un problema politico e noi vogliamo che vi siano garanzie che ci permettano di sapere a chi e dove vanno queste armi. Vi sono focolai nel mondo. Il nostro paese cerca di realizzare una certa politica, ma, eludendo con questa legge la responsabilità politica, potrebbero aumentare tensioni, guerre combattute o conflitti latenti o aperti.

La nostra opinione è che si tratti di un provvedimento la cui sede naturale (se non dovessero esservi chiarimenti circa le garanzie della cui necessità siamo sostenitori) dovrebbe essere l'Assemblea.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Zamberletti per la relazione sintetica e precisa con la quale ha messo in evidenza il valore di questo disegno di legge e la modestia dei suoi contenuti e desidero ringraziare anche l'onorevole Raffaelli perché, partendo da premesse che ovviamente richiedono una precisazione, è giunto a formulare una domanda e non ad assumere una posizione che precluda l'ulteriore iter di questo provvedimento. Ho l'impressione però che l'onorevole Raffaelli abbia trascurato un elemento di carattere strettamente giuridico ed amministrativo. Non si tratta di un provvedimento innovativo ma puramente e semplicemente di un provvedimento di proroga di un sistema legislativo che eccezionalmente il legislatore degli anni passati e delle precedenti legislature ha ritenuto di dover impiantare allo scopo di soddisfare una esigenza di carattere non propriamente militare o finanziario

ma piuttosto di carattere logistico. Chi ha modo di visitare i depositi delle caserme del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Marina militare, dell'Esercito e della guardia di finanza si rende conto che vi è un accatastarsi continuo di materiale obsoleto, che non è valido ad alcun impiego e che può soltanto essere venduto come materiale ferroso.

RAFFAELLI. Aggiungiamo allora questa clausola.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che non ve ne sia bisogno perché la stessa legge prevedè garanzie in proposito.

Il materiale di armamento è quello che usualmente le tre Forze armate hanno in dotazione per proprio armamento, nell'impiego in cui il principio dell'ammodernamento e della tecnica più avanzata impongono che a distanza di un certo periodo di tempo un certo tipo di armamento non sia riconosciuto più valido all'impiego.

Ad esempio, per quanto riguarda la Marina militare sono state prese in considerazione unità navali non superiori a settecentocinquanta tonnellate, mentre nel testo primitivo del Governo il tonnellaggio massimo doveva essere di quattrocento tonnellate. Accettando un suggerimento della Commissione difesa, condiviso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, il limite è stato elevato a settecentocinquanta tonnellate. Si tratta di unità navali già radiate dal naviglio dello Stato. Sono state inoltre presi in considerazione materiali di munizionamento, rottami e materiali non più impiegabili. Dalla vendita di questi materiali che interessano la Marina militare (sono dati che si riferiscono al settore più impegnato in questo campo) potrebbero teoricamente essere ricavate cifre modestissime. Per esempio: dalle unità radiate non più di 150 milioni, dal munizionamento non più impiegabile circa 200 milioni, dal materiale non più impiegabile circa 400 milioni, per un totale di 750 milioni di lire. Da questa cifra dovrebbero essere detratte le spese per la raccolta di questo materiale, sparso in tutti i depositi e magazzini dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale e delle isole e quelle per metterlo nelle condizioni di vendibilità. Per la sola Marina militare la previsione di introito e di riassegnazione garantita significano che non siamo autorizzati ad assegnare il ricavato dalla vendita del materiale

ad altri capitoli di spesa che non siano quelli preventivati.

D'altra parte anni addietro in questa Commissione siamo stati costretti a rivedere alcuni atteggiamenti relativi al bilancio della difesa ed abbiamo applicato con molto impegno e con molta chiarezza questo principio. Sarebbe perciò strano che ci venisse proprio dalla Commissione finanze e tesoro il suggerimento di dirottare altrove impegni di spesa di questa natura. Apprezzando invece il suggerimento di allora rispondiamo che intendiamo continuare ad applicare i principi che abbiamo applicato in questi ultimi anni.

Circa le preoccupazioni sulla meccanica finanziaria credo si tratti di rinnovare una legge già esistente. Adesso abbiamo avvertito l'esigenza di provvedere a questa ulteriore proroga, che è limitata a 5 anni successivi, entro i quali si conta di vendere questo materiale. Preoccupazioni di altra natura possono essere fugate. Posso dare piena assicurazione all'onorevole Raffaelli che è improbabile ipotizzare, in rapporto alle tecniche militari dei diversi paesi, che materiale risultante vecchio di almeno un ventennio possa essere utilizzato quale materiale militare. Per esempio, nell'elenco del naviglio da vendere vi è una nave gru, che ha alle spalle 40 anni di navigazione.

Il fatto che vi sia materiale di armamento in demolizione non deve preoccupare e non deve far nascere sospetti fuori luogo, perché nessun paese al mondo sarebbe disposto a comprare materiale vecchio, la cui riutilizzazione comporterebbe costi enormi. La destinazione di questo materiale svenduto a vile prezzo sarà quella di un reimpiego all'interno stesso delle fabbriche. Non sarebbe per altro strano che, una volta nominata la Commissione, alla gara partecipassero le stesse ditte fornitrici di armi o privati che abbiano interesse a comprare materiale ferroso.

Comprendo benissimo le ragioni che hanno spinto l'onorevole Raffaelli a manifestare alcune perplessità, che sono poi universali e non solo del suo gruppo politico, ma do la mia assicurazione che, sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, questa operazione sarà conforme ad una pacifica dimostrazione di buona volontà.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Raffaelli per aver portato nel corso della discussione del disegno di legge alcuni elementi abbastanza stimolanti.

Ma vorrei dire all'onorevole Raffaelli che se anche noi cercassimo di vendere come ma-

teriale obsoleto l'attuale materiale efficiente dell'Esercito italiano, dovremmo domandarci a chi venderlo.

RAFFAELLI. Il periodo per dichiarare obsoleto un macchinario è assai relativo: nel 1947-48 gli Stati Uniti hanno dichiarato obsoleti gli aerei del tipo vagoni-volanti, che per l'Italia costituivano un materiale utilizzabile.

ZAMBERLETTI, *Relatore*: Ma i nostri aerei *F 104 Starfighter* non li vorrebbe nessuno, così come i carri pesanti *M 60*.

Nel nostro caso, è chiaro che obsoleto si riferisce a materiale non più in servizio. Sono d'accordo che obsoleto è relativo al tipo di tecnologia in atto in ciascun paese e so benissimo che, ad esempio, gli Stati Uniti ritengono obsoleti i *Phantom* che vendono ad Israele. Ma nella nostra situazione si tratta di materiale estremamente superato, che non può essere utilizzato, per fini bellici!

Se pensiamo all'armamento marittimo e alle cisterne che utilizza la Marina militare per il rifornimento delle isole vediamo come un'iniziativa di questo tipo sia estremamente interessante ed utile. È chiaro che se avessimo un apparato militare avanzato, il discorso sul grado di obsolescenza sarebbe diverso. Il disegno di legge ha il solo scopo di mettere in grado le amministrazioni interessate di vendere materiale vetusto, che non ha alcun interesse dal punto di vista militare.

Credo inoltre che nessuno sul piano internazionale abbia mai affermato, da oltre un ventennio, che il Governo italiano alimenta guerre di alcun tipo. Il discorso potrebbe essere interessante per l'armamento leggero venduto dalle industrie private; ma tale problema concerne una politica di disarmo generale.

Al disegno di legge, oltre il ministero della difesa, sono interessate altre amministrazioni, come, ad esempio, il Corpo dei vigili del fuoco, che spera di raccogliere fondi con la vendita di vecchie autopompe, che in alcune città, come a Milano, non sono in grado di dirigere i getti d'acqua oltre una certa altezza. Nel settore del rilevamento abbiamo gli aerei *Grumman A/S* (antisommersibile), che sono in grado di intercettare sommersibili non nucleari (come quelli della prima guerra mondiale) e che continuano a volare sui nostri mari alla ricerca di improbabili sommersibili non aggiornati.

L'onorevole Raffaelli, mi è parso d'accordo sulla riutilizzazione dei proventi per cercare di stimolare dal punto di vista tecnologico

l'acquisto di mezzi, utilizzando tali proventi negli stessi capitoli di bilancio.

Non mi addentro nel merito delle considerazioni fatte dal Sottosegretario per la difesa relativamente alla meccanica finanziaria dell'operazione. Non vedo perché tale operazione, già effettuata in altre occasioni, non debba essere effettuata anche questa volta. Certo, il parere positivo con riserva della Commissione bilancio fa sì che la prossima volta si debba trovare uno strumento che possa garantire di più coloro che hanno interesse, come tutti noi, a che siano rispettate certe norme senza eccezioni e senza venir meno a certe garanzie di efficienza come quella di non tenere in servizio del materiale inutile. Infatti tutti ci rendiamo conto che, in casi di interventi per calamità, i nostri mezzi aeronautici e navali non hanno strumenti sufficientemente aggiornati. Credo che perdere tempo in questo campo sarebbe un cattivo servizio. L'onorevole Raffaelli avrebbe ragione se il nostro fosse un paese tra i più progrediti.

RAFFAELLI. Onorevole Zamberletti, non se lo lasci sentire perché siamo nel « club dei dieci »!

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrei aggiungere soltanto poche cose a quanto molto bene ha detto l'onorevole Zamberletti nella sua relazione e nella sua risposta ed a quanto molto opportunamente ha qui chiarito il Sottosegretario Guadalupi sia per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in discussione sia per quanto riguarda gli impieghi dei materiali fuori uso.

Desidero aggiungere che sarebbe opportuno rispondere alle preoccupazioni circa la possibilità che si venda questo materiale a paesi in cui esistono tensioni, concorrendo involontariamente all'accendersi di conflitti, per esempio nei paesi africani.

Intanto la parola armamenti non dovrebbe risultare sospetta. Essa — mi permetto di chiarirne il significato per la mia lunga presenza nella Commissione difesa — riguarda tutto quel materiale che va, per esempio, dalla gomma alla vernice dello scafo di una nave. D'altro canto le vendite vengono effettuate soltanto all'interno, ad aziende che fanno uso di questo materiale, e attraverso determinati processi di trasformazione ne ricavano altro armamento più aggiornato e più utile. Cito a tale proposito la OTO-Melara di La Spezia, alla quale guardiamo con particolare attenzione.

Per quanto riguarda i 5 anni desidero dire che il più delle volte queste aste vanno de-

serte. Talvolta lo Stato organizza delle aste per liberare specchi d'acqua notevoli, che oggi vengono sottratti anche alle attività di pesca e di altro genere. Si tratta di naviglio abbandonato ed in disarmo, magari sorvegliato da sentinelle, ma che nel tempo spesse volte viene affondato cosicché comporta notevoli spese di dragaggio (personalmente sono dovuto intervenire in situazioni di questo genere per relitti di navi militari in specchi d'acqua nel Sud che potevano essere utilizzati per scopi più utili).

Per quanto riguarda poi la meccanica delle procedure, onorevole Raffaelli, ho detto talvolta in Commissione che la nostra realtà amministrativa non tollera più le rigide norme della contabilità dello Stato. Questo è un problema che dovremmo affrontare. Non possiamo continuare in questa direzione: al punto in cui siamo esistono dei disegni di legge che hanno una soluzione obbligata. Questo sarebbe perciò un tentativo di ridare, pur salvando l'unità del bilancio dello Stato, la possibilità di rimpinguare certi capitoli.

Nei casi di calamità ci accorgiamo che spesso siamo costretti a ricorrere all'aiuto degli enti locali, per esempio, per il prestito di automezzi di soccorso che sono più avanzati di quelli in dotazione ai vigili del fuoco.

Vi è l'assicurazione che questo materiale non sarà riimpiegato e non sarà venduto a paesi che possono alimentare guerre, ma sarà utilizzato limitatamente a certe funzioni.

LAFORGIA. Non ho da aggiungere particolari considerazioni nell'ambito di questo provvedimento, che risponde all'esigenza di liberarsi di materiale inutilizzabile.

Sarebbe tuttavia opportuno che il Governo predisponesse un'analoga iniziativa per la cospicua massa di compendi militari inutilizzati, che non hanno alcun impiego e che sono d'intralcio alle esigenze di assetto territoriale.

Le amministrazioni locali potrebbero ottenere la disponibilità di questi immobili, spesso fatiscenti, per utilizzarli per fini di pubblico interesse.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero assicurare l'onorevole Laforgia che il ministro del tesoro Ferrari Aggradi, recentemente in occasione del dibattito che ha avuto con la stampa illustrando il progetto di bilancio del 1972, aderendo alla proposta formulata dal Ministero della difesa, fortemente interessato a questo problema, ha definito in linea di massima favorevole l'orien-

tamento del Governo e ha assicurato la redazione di apposito schema di legge.

Dò assicurazione che finalmente nel 1972 porteremo avanti questa istanza, che interessa, moltissimo gli enti locali, le cui esigenze di carattere urbanistico sono state più volte sottolineate.

RAFFAELLI. Vorrei sapere a che punto è il progetto di legge dell'onorevole Nahoum, che più compiutamente affronta il problema della sistemazione di tutti i beni patrimoniali dello Stato, mediante permuta programmata nell'ambito dei piani regolatori ai comuni.

Se tale progetto di legge andrà avanti, avremo modo anche di affrontare l'esigenza posta dall'onorevole Laforgia, che reputo assai importante. Questa è una strada, che a nome del mio gruppo sollecito ampiamente.

Nell'ambito del disegno di legge in discussione, noi abbiamo chiesto la garanzia che il materiale di armamento e di munizionamento non sia venduto all'estero. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'articolo 5, perché non vi è nessun motivo di derogare alla legge che assegna queste funzioni all'ufficio tecnico erariale. Siamo inoltre dell'avviso che i 5 anni siano veramente eccessivi, perché se si tratta di una deroga, questa deve essere limitata ad un termine presumibilmente ragionevole, come un anno o un anno e mezzo.

Riconosco l'esigenza di modificare la legge di contabilità generale dello Stato: ma devo osservare che ne sento parlare dal 25 giugno 1953, giorno in cui entrai alla Camera e ricordo che un sottosegretario disse che il Governo aveva « allo studio... »!

Tornando al disegno di legge in esame, vorrei sapere come ci si intenda garantire dalla possibilità che un privato qualsiasi possa acquistare quintali di munizioni, quando un cittadino per comprare una pistola con sei proiettili deve avere l'autorizzazione del questore.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Abbiamo un albo nazionale controllato al giorno!

RAFFAELLI. Sottostaranno alla legge, dunque. Ma le nostre obiezioni di fondo non sono state del tutto superate. L'unico chiarimento importante è che non si fa luogo alla vendita di questi materiali a Stati esteri e neppure a compratori esteri, ma l'onorevole Guadalupi, uomo di legge, sa bene che tra i compratori italiani non si sa chi vi può essere; perciò non esiste una garanzia completa.

Data l'ampiezza dei problemi posti da questo disegno di legge credo che la sede più adatta alla sua discussione sia l'Assemblea. Se poi ci fosse lasciato un certo lasso di tempo a disposizione potremmo completare per conto nostro la verifica di quanto abbiamo sentito oggi e probabilmente potremmo sciogliere la nostra riserva circa la sede di esame del provvedimento. Però teniamo a precisare che la nostra posizione sull'articolo 5 è irrinunciabile. Noi chiediamo la soppressione di tale articolo e l'inserimento al suo posto di una norma che prescriva che il prezzo corrente dei beni di cui agli articoli 1, 2, 3 deve essere determinato da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale affiancato da un rappresentante dell'amministrazione interessata. In tal senso presenteremo un emendamento formale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dallo spiraglio siamo passati alla semiapertura della porta d'ingresso per una felice approvazione di questo disegno di legge. In Commissione difesa del Senato i senatori comunisti ebbero ad astenersi proprio a seguito di una dialettica di posizioni dalla quale ricavarono la conclusione che non vi erano reconditi obiettivi da realizzare con questo provvedimento.

Desidero precisare che i tempi di attuazione di questa legge sono subordinati alle esperienze fatte in relazione a questo grosso problema, che non è soltanto quello del riutilizzo e quindi della riassegnazione dei bilanci della difesa, dell'interno e delle finanze oggi interessati a questo problema, ma riguarda appunto mercati particolarmente sensibili alla crescita di certi valori perché l'esperienza ci insegna che pur avendo il Parlamento approvato due leggi organiche relative alle aree dichiarate fabbricabili in comune di Taranto e di La Spezia al fine di ammodernare quei due stabilimenti militari, in pratica queste due leggi non hanno consentito, proprio per questa posizione di mercato, di realizzare alcun presupposto. Non era stato stabilito un limite di tempo entro cui si sarebbe dovuta realizzare questa compravendita. La procedura di vendita è tassativamente fissata, e non potremo giammai derogare ad essa. Non l'abbiamo mai fatto, perché dovremmo farlo in questa circostanza? Se vi è una deroga alla legge 18 novembre 1923 è una deroga che consentirebbe la trattativa privata soltanto in riferimento ad iniziative in cui gli enti locali fossero commissionari ed acquirenti. Tutte le altre operazioni di cessione e di compraven-

dità non possono che essere incanalate secondo la vecchia norma.

Posso riconoscere che è nella buona volontà del Governo la disponibilità a modificarla, ma data l'urgenza di questa esigenza non possiamo che adattarci alla stessa. Quindi la garanzia dei tempi brevi salta per il solo fatto che già da adesso in tempi brevi operazioni di questo genere non si possono realizzare, tanto è vero che la vecchia legge che dovremmo oggi prorogare è scaduta nel giugno del 1964; l'ultima legge organica, che è quella del 22 novembre 1961, aveva stabilito infatti la proroga fino al 30 giugno 1964. Già allora vi era la giusta preoccupazione (oggi risolta dall'onorevole Raffaelli) della congruità di tempo perché queste operazioni di compravendita fossero realizzate con beneficio per i compratori e per l'amministrazione. Invece il mercato non ha consentito di realizzare ciò; per cui se vogliamo fissare un limite temporale per le autorizzazioni dobbiamo darlo diluito affinché la legge possa dare risultati modestissimi dal punto di vista finanziario ma notevolissimi dal punto di vista logistico.

Per la Marina militare su un generale ricavo di 750 milioni abbiamo posto a beneficio delle spese 250 milioni.

Per quanto riguarda la preoccupazione relativa all'articolo 5 il Governo è contrario all'emendamento soppressivo. (Personalmente però preferirei che su questa materia esprimesse la sua opinione il Sottosegretario Sinesio).

Siamo contrari anche all'emendamento subordinato. Esso parte, a mio avviso, da una osservazione sbagliata, cioè non è possibile attribuire una particolare capacità di ordine tecnologico, acquisita attraverso l'esperienza, ad un ragguardevole funzionario dell'ufficio tecnico erariale.

RAFFAELLI. È competente per legge.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non credo che abbia una specifica competenza sull'acquisizione di dati di carattere tecnico, che si riferiscono esclusivamente alla difesa, per cui prego il proponente di ritirare l'emendamento.

ZAMBERLETTI, Relatore. Non ho nessuna difficoltà circa la proposta di rinviare di una settimana il seguito dell'esame del disegno di legge, anche perché — senza entrare nel merito dell'emendamento Raffaelli — in questo caso si tratta di valutazioni che ten-

gono conto dello stato di obsolescenza del materiale, che non viene venduto per le stesse operazioni cui è servito quando era utilizzabile. Occorre dunque valutare le caratteristiche tecnologiche contenute nel prodotto, per cui non so se una commissione composta in prevalenza di funzionari degli uffici tecnici erariali sia in grado di farlo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale, 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le amministrazioni statali durante il periodo bellico avevano costituito, allo scopo di provvedere alla raccolta degli elementi riguardanti le varie casse e fondi di conguaglio per regolare l'andamento dei prezzi di cessione al consumo interno di taluni prodotti agricoli e industriali, la Commissione interministeriale delle casse di conguaglio con decreto ministeriale 20 ottobre 1945.

Il lavoro della commissione con la graduale chiusura delle casse è andato esaurendosi, per cui si è ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in esame, che prevede appunto la soppressione della commissione interministeriale per la riorganizzazione, la

trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio prezzi e simili.

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato e il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio prezzi e simili, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, è soppressa.

I compiti ad essa attribuiti con il detto decreto nonché con gli articoli 5 ed 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, vengono demandati al Ministero del tesoro, il quale vi provvede sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è soppresso.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge: Ianniello: Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (870); Luberti ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 (1344); Roberti ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Ianniello: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato »; Luberti, Caponi, Pietrobono, Amendola Pietro, Masciella, Pochetti, Bastianelli, D'Alessio, di Marino, Foscarini, Fregonese, Raucchi: « Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo

1962, n. 143 »; Roberti, Pazzaglia, Abelli, Santagati: « Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma monopoli di Stato ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Le tre proposte al nostro esame hanno per oggetto il riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143. Vorrei ricordare che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonostante la legge del 1952, n. 67, che fissava le norme per l'inquadramento nei ruoli del personale temporaneo, non ritenne di applicare queste norme per i propri dipendenti giornalieri sostenendo che gli stessi non avessero maturato la condizione prevista dalla legge citata di un minimo di servizio superiore ai novanta giorni, giacché l'Amministrazione dei monopoli, nei confronti di questi giornalieri, si regolava con il licenziamento allo scadere dei novanta giorni e la riassunzione dopo poco tempo.

Alcuni dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non ritenendo giuridicamente (oltre che socialmente e moralmente) fondata una interpretazione del genere, proposero opposizione in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, in data 28 ottobre 1958, sanzionò la nullità del provvedimento adottato dall'Amministrazione e l'infondatezza della tesi da essa sostenuta, ordinando quindi l'inquadramento dei ricorrenti ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Però, con tale pronuncia, rimanevano fuori dall'inquadramento quei dipendenti stagionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli che non avevano proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato. Si giunse quindi all'emanazione della successiva legge del 23 marzo 1962, n. 143, con la quale si sanò l'ingiustizia, stabilendo, appunto, con l'articolo 23 della stessa legge, la possibilità di inquadramento degli operai giornalieri che versavano nella condizione giuridica di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che erano alle dipendenze dell'Amministrazione dalla campagna di lavorazione dei tabacchi del 1960-61.

Tale sistemazione giuridica di una situazione precaria di questi stagionali non rimediò però totalmente al pregiudizio che era nel frattempo derivato ad essi in quanto permise, sì, con il 1° gennaio 1963, il loro inquadramento ma non consentì loro il recupero di tutte le anzianità che avevano maturato e che

avrebbero potuto vantare laddove avessero potuto essere inquadrati sin dal 1952. A questo obiettivo, cioè al rimedio di tale situazione di grave e inammissibile pregiudizio (che ha effetti sugli scatti, sull'anzianità, sul trattamento di quiescenza), tendono tutte e tre le proposte di legge presentate dai colleghi: proposte che, nella seduta del 7 luglio scorso di questa Commissione hanno visto la formulazione da parte del Governo di un testo unificato, che appunto sanziona, nel suo articolo unico, che gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, inquadrati a ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, eccetera, possono chiedere il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi di servizio effettivamente resi, presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione, per lavori di carattere stagionale.

L'altro comma dell'articolo unico concerne la possibilità per l'INPS di non restituire i contributi assicurativi, che siano stati nel frattempo versati, relativi ai periodi cui fa riferimento il riscatto stesso, subentrando lo Stato nel diritto di ciascun operaio alla quota della pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio.

Per le ragioni esposte, che sostanzialmente si possono sintetizzare nella necessità di porre rimedio ad un grave inammissibile pregiudizio che ha leso i diritti fondamentali di molti lavoratori, il mio parere è favorevole. Formulo pertanto la più viva sollecitazione alla Commissione ad approvare il testo unificato proposto dal Governo, che riunisce in buona sostanza i testi delle tre proposte di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

CESARONI. Già nella seduta del 7 luglio noi abbiamo espresso il nostro consenso sul testo unificato presentato dal Governo, anche se, nel merito, forse, qualche questione poteva anche essere posta meglio. Ora ribadiamo tale accordo perché riteniamo si debba chiudere definitivamente questa vicenda che ogni giorno che passa compromette la situazione, la posizione, le condizioni di alcune centinaia di lavoratrici. Nel complesso mi pare che siano 700 unità lavorative, in maggior parte donne. Soltanto al Monopolio dei tabacchi di Roma ce ne sono 250, provenienti quasi tutte dalla provincia di Perugia. Gran parte di esse fanno le pendolari e sono in attesa dell'approva-

zione di questa legge per poter sistemare la loro posizione contributiva e quindi avere una pensione che possa consentir loro di tornare a casa. Queste sono state le ragioni e le motivazioni che ci hanno spinto, già nella seduta del 20 ottobre scorso, durante il dibattito sui bilanci, a sollecitare questa soluzione, tenendo anche presente che una soluzione del genere era stata già proposta dallo stesso Governo nell'articolo 13 della riforma per il riordinamento dell'Azienda dei monopoli di Stato. Mi pare quindi che non possiamo che esprimere il nostro parere favorevole su questa proposta unificata, con l'augurio che il provvedimento trovi rapida approvazione anche da parte del Senato.

E vorrei proprio rivolgere un caldo invito al Governo, nella persona del suo rappresentante, sottosegretario Borghi, perché si renda partecipe presso il Senato non tanto di questa nostra volontà (perché il Senato, nella sua autonomia e sensibilità, comprenderà l'urgenza della questione) quanto dell'importanza del problema che, oltre che giuridico ed economico, è soprattutto profondamente umano e come tale va sistemato quanto prima.

Già nella passata legislatura fu posto all'esame del Parlamento il provvedimento relativo a questi lavoratori, ma non se ne fece niente.

Ognuno perciò si deve rendere conto che, nell'interesse dei lavoratori che hanno ormai un'età piuttosto avanzata, deve esser posta fine a questa vicenda.

Noi quindi daremo voto favorevole al testo unificato con l'invito al Governo di farsi promotore di ogni iniziativa possibile perché quanto prima il Senato approvi il testo che viene oggi approvato dalla Camera.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo e assicuro che ci adopereremo per far sollecitamente esaminare il provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura dell'articolo unico, che costituisce il testo unificato, proposto dal Governo, delle proposte di legge n. 879, n. 1344 e n. 1814, con il titolo della proposta di legge n. 870:

ARTICOLO UNICO.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in servizio alla data di

entrata in vigore della presente legge, inquadrati a ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143, e ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360, e della legge 30 maggio 1970, n. 361, possono chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, dei periodi di servizio effettivamente resi, presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa, per lavori di carattere stagionale.

Per gli operai di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto al rimborso dei contributi assicurativi relativi ai periodi riscattati di cui all'ultimo comma del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262. Lo Stato subentra nel diritto di ciascun operaio alla quota della pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà votato direttamente, al termine della seduta, a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Limoni ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvata dal Senato) (2797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri, concernente il « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1970.

Proseguendo nell'esame del provvedimento, do la parola al Relatore, onorevole Francesco Napolitano, perché faccia il punto sullo stato della discussione.

NAPOLITANO FRANCESCO Relatore. Com'è noto, gli articoli di questa proposta di legge n. 2797 sono stati già approvati di massima e la proposta inviata alla Commissione bilancio per il parere. Detta Commissione ha dato parere favorevole e non ci sarebbe altro da fare che mettere in votazione la legge. Io però, per necessità di coordinamento e di tecnica legislativa, devo

far presente che l'articolo 5 non prevede, per le promozioni dei tenenti colonnelli del ruolo speciale, i casi della permanente inabilità al servizio incondizionato e del decesso, che sono invece indicati espressamente nella proposta di legge n. 2598 approvata definitivamente dal Senato nel luglio del 1971. Tale legge trova possibilità di applicazione non solo nei primi tre anni in cui gli ufficiali appartenenti allo speciale ruolo vengono valutati ma anche negli anni successivi nei quali non si darà più luogo a valutazioni. Per tale motivo, stante la diversità e la particolarità della situazione del ruolo speciale transitorio (cioè ad esaurimento) io ritengo che non si debba procedere ad un semplice rinvio alla legge approvata dal Senato, ma si debba assolutamente integrare l'articolo 5 con un emendamento che sottopongo senz'altro al parere e all'approvazione della Commissione. Esso consiste in questo. All'articolo 5, primo comma, dove si dice che i tenenti colonnelli che siano raggiunti dai limiti di età sono promossi al grado superiore... eccetera, il comma viene così modificato: « Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento, che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano, sono promossi al grado superiore... ». Questo è tutto.

VESPIGNANI. Nell'ultima seduta in cui si discusse di questo argomento, non sul merito del provvedimento, ma per una questione di carattere generale, noi manifestiamo la nostra opposizione a questo provvedimento in particolare e in generale a provvedimenti che, in definitiva, tendono a risolvere casi molto limitati e ristretti; e quindi sostenemmo la necessità di affrontare la questione in una sede più generale. D'altra parte è stato depositato alla Camera un disegno di legge del Ministero che prevede una riorganizzazione dei quadri ufficiali di tutta la Guardia di finanza, e non vedo perché non dovremmo, caso mai, inquadrare anche questo argomento in quella discussione molto più generale e vasta. Per questa ragione noi manteniamo la nostra opposizione ad approvare, oggi, questa leggina. Se vi sono questioni di carattere particolare — lo abbiamo già detto — cerchi il Ministero di raccoglierle tutte e di affrontarle in modo organico. Lo stesso Ministero ha del resto già depositato alla Camera un provve-

dimento in tal senso, che però non è ancora venuto in discussione alla nostra Commissione perché non ancora assegnato dalla Presidenza. Chiedo pertanto, in via pregiudiziale, un rinvio; nel caso che il rinvio non sia accolto, preannuncio fin d'ora voto contrario.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi limito ad alcune osservazioni che si riallacciano del resto all'intervento dell'onorevole Vespignani. Il Governo ha preso l'iniziativa, proprio su richiesta del Ministero delle finanze, di presentare un provvedimento di carattere generale, che verrà presto all'esame della Commissione, e sul quale la discussione potrà essere approfondita e articolata. D'altra parte, però, quello di oggi è un provvedimento che sana alcune situazioni di tipo particolare: e penso pertanto che possa essere approvato tranquillamente. Esso riguarda, come è stato ricordato molto bene dal relatore, un ruolo ad esaurimento; si tratta quindi di una situazione che si sanerà naturalmente senza ulteriori possibilità di riapertura. Per questo io mi associo alla richiesta del relatore dichiarandomi d'accordo anche sull'emendamento all'articolo 5 che il relatore stesso ha giustamente presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal relatore, già esaminati ed approvati nel principio.

Poiché agli articoli da 1 a 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estese alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

(È approvato).

ART. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della pre-

sente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

(È approvato).

ART. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza è, rispettivamente di anni 60 e di anni 59, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

(È approvato).

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento, che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli dell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, nei sessanta giorni antecedenti quello del raggiungimento dell'anzidetto limite di età.

Il relatore propone di sostituirlo come segue:

« Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli dell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della Tabella allegata.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello .	(a) scelta	(b) 3 anni	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (c).

(a) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(b) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(c) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.

Non essendo state presentate proposte di modifica, la pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla

disciplina delle casse conguaglio prezzi » (Approvato' dalla V Commissione permanente del Senato) (3525).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposte di legge:

IANNIELLO: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (870);

LUBERTI ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrato nel ruolo con la legge 23 marzo 1952, n. 143 » (1344);

ROBERTI ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma monopoli di Stato » (1814) in un testo unificato e con il titolo: « Trattamento

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (870-1344-1814):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori LIMONI ed altri:
« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (Approvata dal Senato) (2797).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	16
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Carrara Sutour, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, De Ponti, Giovannini, Laforgia, Lenti, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO